

**COMUNE DI GILDONE***(Provincia di Campobasso)***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	Aliquote e detrazioni IMU - anno 2016. Approvazione.
-----------------	--

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione, Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VECCHIULLO Nicola	P	NATILLI MARILENA	P
LUCIANO Michele	P	LUCIANO MICHELE	P
Savino Antonello	P	DI LILLO Giuseppe Francesco	P
MANDATO GIOVANNI	P	COLICCHIO FRANCO	P
CAPERCHIONE CARMINE	A	TESTA Francesco	P
TESTA SANTINO	P		

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. LUCIANO Michele in qualità di Presidente .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs n°.267/2000) Segretario Signor Dott.ssa MARIA MANES.  
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n°.267/2000,

## IL CONSIGLIO

PREMESSO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO, altresì, l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto  
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 28-04-2016 - Pag. 2 - COMUNE DI GILDONE

dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

ATTESO che la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a disciplinare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53): per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi "D" e "E", i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 9/2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Unica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2014 e modificato - in data odierna - con deliberazione del Consiglio Comunale n.8/2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, laddove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016 il termine per l'approvazione è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

DATO ATTO:

CHE presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

CHE a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Gildone in

quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

CHE a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Gildone;

CHE a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CHE soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

CHE l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

CHE il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CHE in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi – per alzata di mano – da n. 10 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa, in quanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI FISSARE - per l'anno 2016 - nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese aree fabbricabili e fabbricati produttivi di categoria "D"	9
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (detrazione di € 200,00)	4
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4
4	Unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative (riduzione al 50% della base imponibile)	4
5	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	9
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI

DI DETERMINARE - per l'anno 2016 - la detrazione d'imposta per abitazione principale applicabile alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 in euro 200,00.

DI DARE ATTO che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile finanziario, per il seguito di competenza;

DI RENDERE, con separata votazione unanime – favorevole - ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000, n°.267

Il Responsabile del servizio interessato  
F.TO Dott.ssa FRANCESCA DE MARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.TO VECCHIULLO Nicola

Il Presidente  
F.TO LUCIANO Michele

Il Segretario  
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno n° 09-05-2016 al n° 180 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124 del D. Lgs. n°.267/2000);

Data 09-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D. Lgs n°.267/2000);

Data 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

E' copia conforme all'originale

Data 09-05-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARIA MANES

*Maria Manes*